

ACCADEMIA NAZIONALE DI SCHERMA  
ENTE MORALE FONDATAO IN NAPOLI 1861 -ASD

Al Presidente F.I.S.

M° Giorgio Scarso

SEDE

e p.c.

al Presidente CONI  
dott. Giovanni Malagò

SEDE

Al Segretario CONI

Dott. Roberto Fabbricini

SEDE

Oggetto: documenti federali denominati rispettivamente “Scuola Magistrale Regolamento attuativo SNaQ versione scaturita dalla riunione del 16/01/2017” e “Bando di esame per tecnici di scherma di II e III livello”

Come è ben noto a codesta Federazione, l'Accademia Nazionale di Scherma, sin dal 1880 (RD 21.11.1880), indice, organizza e svolge gli esami per il conferimento del diploma di abilitazione all'insegnamento della scherma in ogni sua forma, quale maestro di scherma ovvero di istruttore di scherma. Tale prerogativa è stata sempre ribadita dai competenti organi statali e recentemente riaffermata (e rafforzata) dal decreto legislativo 9.11.2007 n. 206, che ha dato attuazione alla direttiva europea 2005/36/EC, e ss.mm.

Ne consegue che l'Accademia Nazionale di Scherma è l'unico Ente cui per legge è consentito tanto bandire gli esami, quanto conferire i diplomi all'insegnamento della scherma in ogni sua forma.

D'altronde, proprio nella sua fonte normativa primaria (lo Statuto federale approvato dal CONI) la F.I.S. “riconosce” (art. 1 comma 12: *L'Accademia Nazionale di*

*Scherma con sede a Napoli, è Membro d'Onore della F.I.S.; essa è riconosciuta dalla F.I.S. al fine del rilascio di diplomi magistrali.) la validità dei diplomi predetti, limitando la sua funzione in materia appunto al "riconoscimento" (art.1 comma 10: I Tecnici che esercitano l'insegnamento della scherma devono essere in possesso di diploma d'abilitazione all'insegnamento riconosciuto dalla F.I.S.).*

Va da sé che i predetti "riconoscimenti" hanno vigore unicamente ai fini interni, in quanto il riconoscimento giuridicamente rilevante è (e non potrebbe essere che) quello derivante dalla ricordata (e reiterata) normativa statale.

Dalle indiscutibili premesse sopra riportate, discende che codesta Federazione non ha alcun potere di bandire autonomamente sessioni di esame, come pure ha fatto, di determinare la sede in cui gli stessi si dovrebbero tenere, come pure ha fatto, di designare autonomamente i componenti della commissione esaminatrice, come pure ha fatto, di richiedere il versamento delle tasse di esame, come pure ha fatto.

Ci si riferisce invero al documento pubblicato con il comunicato n° 15 del 22 dicembre 2016 sul sito, <http://www.federscherma.it/studi-e-formazione/15855-comunicato-n-15-del-22-dicembre-2016-bando-di-esame-per-tecnici-di-scherma-di-ii%C2%B0-e-iii%C2%B0-livello-roma/file>, nonché al successivo documento pubblicato con il comunicato n° 1 del 24 gennaio 2017 sul sito, <http://www.federscherma.it/studi-e-formazione/15938-comunicato-n-1-del-24-01-2017-i-sessione-esami-ii-e-iii-livello/file>, entrambi impropriamente denominati o riportanti **BANDO DI ESAME PER TECNICI DI SCHERMA DI II E III LIVELLO**, con il quale si è preteso di organizzare per i giorni 11 e 12 marzo 2017 in Roma, Sala delle Armi- Foro Italico, gli esami per istruttore e maestro di scherma.

Con lo stesso comunicato n° 1 del 24 gennaio 2017 si è pubblicizzato "che il Consiglio Federale. Nella sua riunione del 21/22 gennaio u.s. ha approvato le modifiche al Regolamento Attuativo della Scuola Magistrale apportate dal Comitato Operativo della Scuola Magistrale nella riunione del 16/01 u.s. che è pubblicato al link <http://www.federscherma.it/studi-eformazione/regolamenti>". Tale Regolamento federale è stato approvato in chiara violazione dell'ordinamento statale, delle norme dello Statuto federale, delle norme del CONI e senza il consenso dell'Accademia Nazionale di Scherma.

Tutti i documenti sopra menzionati, peraltro, riportano, senza alcuna autorizzazione da parte nostra, il logo dell'Accademia Nazionale di Scherma. Meno che mai codesta Federazione potrà, senza il concorso dell'Accademia Nazionale di Scherma, rilasciare il diploma di abilitazione all'insegnamento della scherma quale maestro di scherma o istruttore di scherma. Ovviamente, alle condizioni previste nel Regolamento federale e nel così detto bando emanati da codesta Federazione, nessun rappresentante dell'Accademia è disposto a far parte della illegittima commissione di esame.

Non sembra poi inutile ricordare che la Federazione e l'Accademia, anche ai



sensi dell'articolo 52 dello Statuto federale, avevano concordato di sottoscrivere una convenzione per dare assetto definitivo ai loro rapporti, con specifico riferimento allo svolgimento degli esami per il conferimento del titolo di maestro di scherma olimpica ed istruttore di scherma olimpica, esami che, come si ripete, non possono svolgersi senza la partecipazione significativa, determinante (e non meramente simbolica) del nostro Sodalizio. Ebbene, tale convenzione non è stata mai sottoscritta (anche se una bozza, a quanto sembrava, condivisa è stata da tempo elaborata), atteso che codesta Federazione ha preteso, per ben due volte, alcune modifiche al nostro statuto. Tali modifiche sono state puntualmente effettuate, secondo i *desiderata* dei rappresentanti della F.I.S., ma – evidentemente – non sono state tenute in alcuna considerazione da chi pure le aveva richieste.

Tutto ciò premesso, posto che la presente è altresì formale domanda di accesso agli atti amministrativi (D.Lgs n°267/2000; Legge n°241/1990; DPR n° 184/2006)

chiediamo

che la Federazione Italiana Scherma,:

- a) consenta allo scrivente quale legale rappresentante dell'Accademia Nazionale di Scherma (con identità nota e comunque con possesso da parte di codesta Federazione di copia del documento di riconoscimento) di prendere visione ed all'occorrenza di avere copia dei verbali e relativi allegati dei Consigli federali tenutisi dal 1° gennaio 2008 ad oggi nonché dei verbali e relativi allegati del Comitato Operativo della denominata Scuola Magistrale tenutisi dalla sua costituzione ad oggi;
- b) ritiri, revochi o comunque ponga nel nulla il documento denominato "Scuola Magistrale Regolamento attuativo SNaQ versione scaturita dalla riunione del 16/01/2017", sul sito, <http://www.federscherma.it/studi-e-formazione/regolamenti/15936-nuovo-regolamento-attuativo-scuola-magistrale/file>, i documenti comunicato n° 15 del 22 dicembre 2016 sul sito, <http://www.federscherma.it/studi-e-formazione/15855-comunicato-n-15-del-22-dicembre-2016-bando-di-esame-per-tecnici-di-scherma-di-ii%2%B0-e-iii%2%B0-livello-roma/file>, comunicato n° 1 del 24 gennaio 2017 sul sito, <http://www.federscherma.it/studi-e-formazione/15938-comunicato-n-1-del-24-01-2017-i-sessione-esami-ii-e-iii-livello/file>, entrambi impropriamente definiti "bando di esame per tecnici di scherma di II e III livello" e che conseguentemente,
- c) non utilizzi, senza nostra autorizzazione, il logo dell'Accademia Nazionale di Scherma,
- d) non organizzi e svolga autonomamente, né nel mese di marzo né in futuro, gli esami per il conferimento del diploma di maestro di scherma (tecnico di III livello SNaQ CONI) e istruttore di scherma (tecnico di II livello SNaQ CONI).


In mancanza risposta entro 8 (otto) giorni ci vedremo, nostro malgrado, costretti ad

adire le competenti autorità giudiziarie e di controllo.

Napoli, 23/1/2017

Il Presidente

Dott. Pasquale La Ragione



*[Handwritten signature of Pasquale La Ragione]*